

AMBIENTE E SICUREZZA

INASPIMENTO DELLE SANZIONI PER LA GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI, ANCHE NON PERICOLOSI

Destinatari: Tutte le ditte

Le norme sanzionatorie in materia di gestione rifiuti fino ad oggi hanno riservato per molte violazioni le contestazioni penali al caso dei rifiuti pericolosi.

Il decreto legge 09/08/25, immediatamente efficace (a meno di modifiche in sede di conversione in legge, prevista entro 60 giorni da tale data, quindi a breve) introduce o rafforza le pene previste dal 152/06 anche nel caso di gestione di rifiuti non pericolosi per l'abbandono e la discarica di rifiuti, la combustione illecita, la violazione delle regole per le spedizioni transfrontaliere e, più in generale, ogni forma di gestione non autorizzata; sono previste inoltre nuove misure sanzionatorie (come la sospensione della patente nel caso di trasporto illecito e l'esclusione/cancellazione dall'Albo trasportatori di cose per conto terzi) e nuove fattispecie aggravanti nel caso di attività organizzate per il traffico di rifiuti. Dal 9/08 non riuscire a dimostrare la correttezza di un deposito temporaneo, oppure non vigilare sulle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei propri rifiuti, oppure abbandonare rifiuti pericolosi o spedirli illecitamente, è un delitto punibile con la reclusione.

La stretta riguarda anche la "responsabilità 231" di Enti e Imprese, ora applicabile anche alle condotte di "impedimento di controllo, traffico illecito od omessa bonifica.

Non è introdotto, quindi, nessun nuovo obbligo, tuttavia è richiesta una sempre maggiore attenzione perché le conseguenze di comportamenti scorretti, a prescindere dall'entità degli stessi, può portare a conseguenze molto serie (ricordiamo che la contestazione di abbandono di rifiuti, se non di discarica abusiva, è spesso declinata anche per situazioni molto limitate di rifiuti per i quali sono decorsi i termini di deposito e/o si trovano in condizioni di stoccaggio non ottimali). Siamo a disposizione per verifiche ed audit di riscontro sulla vostra situazione sia documentale che di stoccaggio, con sopralluoghi mirati su richiesta.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

AGGIORNAMENTO ETICHETTATURA SOSTANZE CONTENENTI IL PIOMBO

Destinatari: Detentori di metalli in contenenti Piombo

Come preannunciato, per effetto dell'aggiornamento dell'etichettatura delle sostanze contenenti piombo dal 01/09/2025 il trasporto dei materiali e miscele contenenti Piombo è soggetto alla disciplina ADR. Tuttavia il 27/08/2025 è arrivato l'atteso provvedimento di deroga, proposto dall'Italia e sottoscritto dalla Slovenia (quindi valido in questi due paesi) che sposta l'applicazione di questa normativa al (accordo Multilaterale M366) al 31.08.2027. Lo scopo della deroga è duplice:

- consentire di approfondire le condizioni nelle quali i metalli sono effettivamente da assoggettare ad ADR, tramite prove di carattere chimico-fisico (che le associazioni di categoria hanno iniziato da tempo);
- permettere ai trasportatori di attrezzarsi per l'accresciuta mole di richieste per trasporti in ADR.

Ricordiamo che l'aggiornamento ha pesanti ricadute, oltre che per gli aspetti dell'ADR, anche sull'applicazione della disciplina RIR (aziende a Rischio di Incidente Rilevante) per l'adeguamento alla quale vi è un anno di tempo, qualora soggetti, e per la quale la deroga di cui sopra non ha alcuna rilevanza o efficacia.

Raccomandiamo quindi a tutti i soggetti che detengono materie che possono contenere piombo a svolgere, come già ampiamente indicato in comunicazioni precedenti, gli opportuni approfondimenti al fine di valutare l'effettiva assoggettabilità e gli adempimenti relativi.

N.B. L'accordo adr si applica esclusivamente alle leghe metalliche contenenti:

- a. $\geq 0,25\%$ di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
- b. $\geq 0,025\%$ di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

che possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti dell'ADR, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. non soddisfino i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
- b. siano scarsamente solubili in acqua;
- c. siano trasportate: i. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi che soddisfano le disposizioni generali dei paragrafi 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8, e che siano a tenuta di polvere e resistenti all'acqua o dotati di un rivestimento a tenuta di polvere e resistente all'acqua; oppure ii. alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2.
- d. una copia dell'accordo sia a bordo dell'unità di trasporto.

Segnaliamo che al momento l'Accordo prevede che lo speditore attesti che "le leghe metalliche siano scarsamente solubili in acqua" senza però fare riferimento ad alcun tipo di test o norma tecnica a supporto di quanto dichiarato dallo speditore.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

NUOVI CODICI PER RIFIUTI BATTERIE

Destinatari: Tutte le ditte

È stata rettificata la decisione delegata (UE) 2025/934 per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti di batterie; la data di applicazione, inizialmente fissata al 09/11/26 è stata posticipata al 09/12/26.

Riferimento: dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

RIEPILOGO SCADENZE

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
ORSO - Compilazione secondo trimestre (aprile-giugno)	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	30/09/2025